



Il 28 novembre 2010: Sì all'iniziativa per l'espulsione NO al controprogetto

Circa la **metà dei delitti** in Svizzera è commessa da stranieri. Approfittando delle frontiere aperte, bande criminali fanno delle incursioni in Svizzera a scopo di rapina. Altri malfattori scelgono la strada dell'asilo per praticare i loro traffici illeciti nel nostro paese. Non c'è quindi da sorprendersi che la proporzione di stranieri fra le persone condannate sia aumentato del 65% durante gli ultimi 25 anni. Essa è particolarmente elevata per i delitti gravi¹:

• omicidi (CPS art. 111-114)	59% di stranieri
• lesioni corporali gravi (CPS art. 122)	54% di stranieri
• furti con scasso (CPS art. 139)	57% di stranieri
• stupri (CPS art. 190)	62% di stranieri
• traffico di esseri umani (CPS art. 182)	91% di stranieri
• sequestri/rapimenti (art. 183)	56% di stranieri

Questa problematica si accentua se si prende in considerazione la proporzione di stranieri in seno alla popolazione carceraria: **nel 2009, il 70,2% dei detenuti era di origine straniera**². Ormai da molto tempo le nostre prigioni di lusso non esercitano **più alcun effetto dissuasivo**. È pure ora di agire più severamente contro gli abusi sociali. Anche qui si fa la stessa constatazione: **il numero di stranieri che percepiscono delle prestazioni sociali è sproorzionato** per rapporto alla popolazione straniera residente in Svizzera. Mentre che gli stranieri rappresentano il 21,7% della popolazione residente, essi percepiscono il 44,2% dell'aiuto sociale³ e il 34,5% delle rendite AI.

Sì all'espulsione sistematica degli stranieri criminali

Molte Svizzere e molti Svizzeri non si sentono più sicuri nel loro paese. Per questa ragione l'UDC ha lanciato la sua iniziativa popolare per l'espulsione degli stranieri criminali, la cosiddetta iniziativa-espulsioni, che sarà sottoposta al popolo il 28 novembre 2010. Questo progetto chiarisce la situazione giuridica e contribuisce alla sicurezza interna della Svizzera:

- **gli stranieri che non rispettano le nostre leggi, che cadono nella criminalità o che percepiscono indebitamente delle prestazioni sociali, sono sistematicamente espulsi dalla Svizzera e colpiti da un divieto di soggiorno della durata minima di cinque anni;**
- **il principio secondo il quale gli stranieri criminali devono essere espulsi dalla Svizzera sarà iscritto nella Costituzione federale. Con ciò, il principio dell'espulsione è maggiormente legittimato e riveste un carattere obbligatorio per tutti i cantoni;**
- **la formulazione potestativa attuale (art. 62, 63, 68 LStr) concernente le espulsioni diventa imperativa: uno straniero criminale deve essere espulso senza discussioni. L'iniziativa mette fine a una regolamentazione vaga e accelera la procedura d'espulsione finora troppo lunga;**
- **l'espulsione non è più una misura di polizia degli stranieri, bensì è legata direttamente al reato penale commesso. Questa misura acquisisce così una forza simile a quella del divieto penale di soggiorno che in passato era possibile decretare contro i malfattori.**

Perfino l'Ufficio federale della migrazione (UDM) ritiene che l'iniziativa per l'espulsione avrà degli effetti reali. Nel 2008, si sono potuti espellere tramite le attuali disposizioni legali fra i 350 e i 400 delinquenti stranieri. L'Ufficio federale della migrazione ritiene che l'iniziativa per l'espulsione avrebbe comportato nello stesso anno il rinvio di un numero quattro volte superiore di stranieri, ossia 1484.

¹ Ufficio federale di statistica, Accusati registrati dalla polizia 2009.

² Ufficio federale di statistica, Cifre di riferimento sulle condanne privative della libertà 2009.

³ Vedi Ufficio federale di statistica, La statistica svizzera dell'aiuto sociale 2008 (pubblicato il 22.4.2010).

L'iniziativa UDC formula chiaramente gli atti costituenti un delitto penale comportante la soppressione del permesso di soggiorno e l'estinzione di qualsiasi diritto a prolungare il soggiorno in Svizzera. L'espulsione è prevista nel testo dell'iniziativa per i seguenti reati:

- omicidio (omicidio intenzionale, assassinio)
- stupro e altri delitti sessuali gravi quali la coazione e gli abusi sessuali
- altri delitti violenti quali la rapina, le lesioni corporali gravi, la messa in pericolo della vita, il sequestro di persona, il rapimento e la presa d'ostaggi
- traffico di esseri umani
- traffico di stupefacenti
- furto con scasso
- percezione abusiva di prestazioni delle assicurazioni sociali e/o dell'aiuto sociale

L'iniziativa per l'espulsione mira a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici, e questo principio costituzionale è del tutto conforme al diritto internazionale. Il principio del non-refoulement stipula che nessuno può essere rimpatriato in un paese nel quale sarà perseguitato, minacciato di torture o di altri trattamenti disumani (vedi art. 25 CF). Tuttavia, questa regola non è assoluta come indica l'art. 33 dell'accordo sullo statuto giuridico dei rifugiati: quando un rifugiato costituisce un pericolo per il paese di soggiorno, quest'ultimo non può essere costretto ad accordare un diritto di soggiorno al delinquente in questione.

Il controprogetto del Parlamento impedisce le espulsioni

Per paura di vedere il sovrano accettare l'iniziativa per l'espulsione, il Parlamento le oppone un controprogetto subdolo.

→ No all'ostruzionismo giudiziario e burocratico all'espulsione degli stranieri criminali

Il richiamo alla conformità con i diritti fondamentali offre un vasto margine di manovra alle autorità e ai tribunali. Così, in un gran numero di casi concreti, queste istanze daranno più peso ai diritti del condannato che al diritto del pubblico alla sicurezza, impedendo quindi l'espulsione del delinquente. Anche il riferimento al diritto internazionale è troppo generico. Non fa infatti distinzione fra il diritto internazionale cogente e il diritto internazionale generale che contiene una messe di norme atte ad impedire l'espulsione. Quest'ultima non sarebbe praticamente più possibile o, comunque, sarebbe bloccata per anni da innumerevoli ricorsi.

→ No all'ancoraggio nella Costituzione di misure a favore dell'integrazione

Il controprogetto stabilisce inoltre un legame fra la problematica dell'espulsione e onerose misure d'integrazione. Questo "articolo sull'integrazione" impone alla Confederazione, ai cantoni e ai comuni di tenere in considerazione le necessità dell'integrazione nello svolgimento dei loro compiti. Quindi, l'integrazione sarà d'ora in avanti un compito politico. Ma la realtà è l'esatto contrario: tocca agli immigranti curare la loro integrazione. Se gli stranieri non hanno la volontà di integrarsi, non potranno mai esserlo comunque. L'iscrizione nella Costituzione federale dell'integrazione quale compito della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, è perciò inutile e addirittura controproducente.

→ No a un rapido ritorno in Svizzera

Contrariamente all'iniziativa che impone un divieto di soggiorno della durata minima di 5 anni, il controprogetto non prevede una durata minima. Così, i tribunali possono benissimo decretare un divieto di soggiorno di un anno, che lo straniero delinquente potrà utilizzare per una visita prolungata al suo paese d'origine.

Perciò, il 28 novembre 2010:

**Sì all'iniziativa per il rinvio degli stranieri criminali!
NO al controprogetto che impedisce le espulsioni!**